DECISIONE N. 2297/92/CECA DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1992

che reca modificazione della decisione n. 2131/88/CECA, accetta impegni offerti in relazione alle importazioni di alcuni tipi di lamiere, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica di Slovenia e delle repubbliche iugoslave di Macedonia, Montenegro e Serbia, e conclude il procedimento antidumping nei confronti della Repubblica di Croazia e della Repubblica di Bosnia Erzegovina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2424/88/CECA della Commissione, del 29 luglio 1988, relativa alla difesa contro le importazioni dai paesi non membri della Comunità europea del cabone e dell'acciaio oggetto di dumping o di sovvenzioni [1], in particolare gli articoli 9 e 14,

previa consultazione in seno al comitato consultivo istituito dalla suddetta decisione,

considerando :

A. PRECEDENTE PROCEDIMENTO

(1) Nel febbraio 1986 la commissione ha avviato un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di lamiere, di ferro o di acciaio, originari della Iugoslavia [2].

(2) Con la decisione n. 2767/86/CECA [3], la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni dei prodotti oggetto del procedimento, originari della Iugoslavia.

(3) Nel dicembre 1986, con la decisione n. 86/639/CECA [4], la commissione ha accettato da parte degli esportatori iugoslavi interessati un impegno inteso ad eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni in dumping.

(4) Nel giugno 1987 la Commissione ha ricevuto denuncie da parte di rappresentanti dell'industria comunitaria e del governo italiano in cui si affermava che le importazioni di lamiere dalla Iugoslavia causavano ancora pregiudizio all'industria comunitaria.

(5) In base alle prove presentate, la Commissione ha concluso che l'impegno non è stato rispettato. Di conseguenza, con la decisione n. 229/88/CECA [5], modificata dalla decisione n. 980/88/CECA [6], essa ha istituito un nuovo dazio antidumping provvisorio sui prodotti in oggetto. Su richiesta degli esportatori iugoslavi, la Commissione, con la decisione n. 1321/88/CECA [7], ha prorogato il dazio provvisorio per un periodo di altri due mesi e infine, con la decisione n. 2131/88/CECA [8], ha istituito un dazio antidumping definitivo.

B. RIESAME

(6) Nel gennaio e febbraio 1990 la Commissione ha ricevuto richieste di riesame delle misure antidumping applicabili alle importazioni dei prodotti in oggetto originari del Messico e della Iugoslavia. Le richieste sono state inoltrate da Sidermex SA de CV, un esportatore messicano implicato nel procedimento, e dalla Iugoslav Iron and Steel Federation, a norma dell'articolo 14 della decisione n. 2424/88/CECA.

(7) Nelle richieste di riesame si affermava che, dopo l'istituzione dei dazi antidumping definitivi, la situazione delle esportazioni sul mercato comunitario di lamiere di ferro o di acciaio erano mutate e che pertanto una revisione delle misure antidumping in vigore era giustificata.

(8) Ritenendo che gli elementi di prova relativi al mutamento di circostanze fossero sufficienti per giustificare un riesame, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [9], la Commissione ha annunciato la riapertura dell'inchiesta relativa alle importazioni di alcuni tipi di lamiere, di ferro o di acciaio, originari del Messico e della Iugoslavia.

[1] GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 18, rettificata nella GU n. L 273 del 5. 10. 1988, pag. 19.
[2] GU n. C 38 del 19. 2. 1986, pag. 3.
[3] GU n. L 254 del 6. 9. 1986, pag. 18.
[4] GU n. L 371 del 31. 12. 1986, pag. 84.
[5] GU n. L 23 del 28. 1. 1988, pag. 13.
[6] GU n. L 98 del 15. 4. 1988, pag. 33.
[7] GU n. L 123 del 17. 5. 1988, pag. 20.
[8] GU n. L 188 del 19. 7. 1988, pag. 14.
[9] GU n. C 118 del 12. 5. 1990, pag. 3.

(9) Tuttavia, dato che i dazi definitivi sono stati oggetto di due decisioni separate, si è ritenuto opportuno presentare separatamente anche le conclusioni della Commissione, dopo il riesame. Per quanto riguarda il Messico, la procedura di riesame si è conclusa con la decisione della Commissione n. 322/92/CECA ([10]); la presente inchiesta riguarda le nuove entità politiche emerse dall'ex Repubblica socialista federativa di Iugoslavia.

(10) La commissione ha debitamente informato i produttori/esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti dei paesi esportatori e i denunzianti e ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere note per iscritto le loro osservazioni e di essere sentite.

(11) La maggior parte dei produttori comunitari e tutti gli esportatori interessati hanno reso note le loro osservazioni per iscritto. Alcuni esportatori hanno chiesto e ottenuto di essere sentiti.

(12) Non sono state formulate osservazioni da parte di o per conto degli acquirenti o delle industrie di trasformazione comunitari del prodotto in oggetto.

(13) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta e ha svolto controlli in loco presso le seguenti società:

Produttori comunitari:

— Dillinger Hüttenwerk, Dillingen, Germania,

— Thyssen Stahl AG, Duisburg, Germania,

— Stahlwerke Peine-Salzgitter AG, Salzgitter, Germania,

— ILVA SpA, Genova, Italia,

— Cockerill Sambre Sa, Seraing, Belgio,

— Forges de Clabecq SA, Tubize (Clabecq), Belgio,

— Sidmar NV, Gand, Belgio,

— British Steel plc., Londra, Regno Unito.

(14) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1989.

(15) Data la complessità del procedimento e, in particolare, le difficoltà incontrate dalla commissione per ottenere da alcune delle parti interessate i dati necessari, a causa della situazione politica nei paesi in oggetto, l'inchiesta si è protratta oltre il periodo di un anno previsto dall'articolo 7, paragrafo 9, della decisione n. 2424/88/CECA.

([1]) GU n. L 35 del 12. 2. 1992, pag. 9.

C. PRODOTTO

(16) Si tratta dello stesso prodotto indicato nel procedimento iniziale, vale a dire alcuni tipi di laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza superiore a 500 mm, di spessore uguale o superiore a 3 mm, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, contenenti in peso meno dello 0,6 % di carbonio, corrispondenti ai seguenti Codici NC: ex 7208 32 10, ex 7208 32 30, ex 7208 32 51, ex 7208 32 59, ex 7208 32 91, ex 7208 32 99, ex 7208 33 10, ex 7208 33 91, ex 7208 33 99, ex 7208 34 10, ex 7208 34 90, ex 7208 42 10, ex 7208 42 30, ex 7208 42 51, ex 7208 42 59, ex 7208 42 91, ex 7208 42 99, ex 7208 43 10, ex 7208 43 91, ex 7208 43 99, ex 7208 44 10, ex 7208 44 90, ex 7211 12 10, ex 7211 19 10, ex 7211 22 10 e ex 7211 29 10.

D. RISULTATI DELLA RIAPERTURA DELL'INCHIESTA

a) Osservazioni preliminari

(17) Secondo la richiesta di riesame inoltrata dagli esportatori interessati, l'inchiesta riaperta dalla Commissione doveva accertare se, dopo l'istituzione dei dazi antidumping definitivi, le circostanze fossero cambiate in modo tale da giustificare la correzione o la soppressione delle misure antidumping introdotte dalla Commissione. Nell'ambito del presente riesame, quest'ultima ha pertanto esaminato se, indipendentemente dall'imposizione di misure antidumping, le circostanze siano cambiate e giustifichino la revisione delle misure suddette.

b) Valore normale

(18) Le informazioni fornite dai produttori/esportatori in merito alle vendite sul mercato interno e ai costi di produzione erano incomplete e non sufficientemente documentate. In mancanza di una base affidabile per il confronto dei prezzi, la Commissione non ha potuto nemmeno accertare se anche le esportazioni verso paesi terzi siano state oggetto di dumping. Dato che, a quanto pare, nessun altro metodo di determinazione del valore normale ha potuto dare un risultato diverso, la Commissione ha deciso di determinarlo, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera b) della decisione n. 2424/88/CECA, sul fondamento dei prezzi di base all'importazione, pubblicati dalla commissione per i prodotti in oggetto, vigenti durante il periodo dell'inchiesta.

c) Prezzi all'esportazione

(19) I prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi realmente pagati o pagabili per i laminati a caldo venduti ai fini dell'esportazione nella Comunità, prezzi comprovati dalle relative fatture.

d) Confronto

(20) I prezzi all'esportazione sono stati adattati tenendo conto dei costi, deliberatamente comprovati, di trasporto, assicurazione, movimentazione e dei costi accessori. Tutti i confronti sono stati effettuati allo stadio cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

e) Margine di dumping

(21) Dall'esame dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping da parte dei paesi interessati. I margini di dumping sono pari all'importo del quale il valore normale così accertato supera il prezzo all'esportazione nella Comunità. Il margine medio ponderato di dumping ammonta al 14,4 % del prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto. Questo margine è inferiore a quello riscontrato nel procedimento iniziale e questa riduzione non dipende dalle misure in vigore.

f) Pregiudizio

(22) La Commissione ha esaminato se i prezzi, ai quali i prodotti importati dai paesi in questione erano venduti nella comunità, fossero inferiori ai prezzi praticati dai produttori comunitari nel periodo dell'inchiesta.

I prezzi all'esportazione medi ponderati dei produttori in oggetto (cif frontiera comunitaria, incluso il dazio antidumping di 48 ecu per tonnellata e i costi di movimentazione) sono stati raffrontati con i prezzi di vendita netti medi ponderati praticati dai produttori comunitari sul mercato interno. Su questa base la Commissione ha riscontrato che i prezzi dei produttori comunitari continuavano ad essere inferiori a quelli dei prodotti importati nonostante il dazio antidumping in vigore; il margine medio ponderato della sottoquotazione era pari al 17,5 %.

g) Conclusione

(23) Data la permanente situazione di dumping e di sottoquotazione dei prezzi, nonostante le misure antidumping in vigore, la Commissione conclude che le circostanze attuali non giustificano la revoca delle misure, ma richiedono una correzione delle stesse in funzione della diminuzione del margine del dumping riscontrata, poiché il livello delle rimanenti sottoquotazioni di prezzo supera il margine del dumping.

E. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(24) Nel valutare se le misure protettive applicate contro i paesi considerati siano nell'interesse della Comunità, la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che l'industria sigerurgica, settore chiave dell'economia comunitaria, ha attraversato una grave crisi nell'ultimo decennio ed è tuttora in fase di ristrutturazione. In questo settore l'occupazione è scesa da circa 600 000 unità nel 1980 a 425 000 unità nel 1985 e a 385 000 unità nel 1990 e continuerà probabilmente a diminuire a causa della ristrutturazione. L'industria siderurgica della Comunità sta compiendo un ulteriore sforzo di ristrutturazione per adattare le proprie capacità alla domanda prevista, per rinnovare gli impianti e per razionalizzare i processi produttivi. Tutto ciò è possibile soltanto se sul mercato vi sono condizioni di concorrenza leale.

(25) Data la situazione la Commissione ritiene che, nell'interesse della Comunità, si debbano mantenere misure protettive nei confronti dei paesi in esame, contribuendo in questo modo a conservare sana e vitale l'industria siderurgica comunitaria.

(26) Né gli acquirenti, né le imprese di trasformazione hanno affermato che le misure antidumping in vigore sarebbero contrarie all'interesse della Comunità. Si ritiene altresì che il mantenimento delle misure protettive continuerà ad avere conseguenze limitate sui costi di trasformazione del prodotto finito. In ogni caso le imprese comunitarie di trasformazione non possono sperare di beneficiare dei vantaggi di prezzo derivanti da una concorrenza sleale.

F. MISURE PROTETTIVE

(27) Considerato quanto sopra, il dazio antidumping deve essere mantenuto in forma modificata. Poiché la sottoquotazione di prezzo è stata superiore al dumping, si applicherà un dazio sufficiente ad eliminare i margini di dumping riscontrati ed espresso in un certo numero di ecu per tonnellata. Considerate le circostanze specifiche del mercato dei prodotti in oggetto, questa forma di dazio sembra la più adatta a garantire l'efficacia delle misure e ad evitare un'eventuale elusione del dazio stesso. Tenendo conto della riduzione del margine di dumping, la Commissione ha calcolato che il dazio necessario a compensare detto margine debba essere pari a 44 ecu per 1 000 kg da versare su ciascuna tonnellata di laminati a caldo originari della Repubblica di Slovenia e delle Repubbliche iugoslave di Macedonia, Montenegro e Serbia e importati nella Comunità.

(28) Dato che l'inchiesta riguarda il riesame di misure esistenti, si è deciso di emendare direttamente la decisione che istituisce un dazio antidumping definitivo senza ricorrere ad una fase provvisoria. Prima di avanzare la sua proposta nel caso in oggetto, la Commissione ha informato le parti direttamente interessate e ad essa note dei fatti essenziali e delle considerazioni in base alle quali si è raccomandata la modificazione del dazio definitivo, dando alle parti stesse ampio modo di esprimere le loro opinioni.

G. IMPEGNI

(29) Informati dei fatti essenziali e delle considerazioni in base ai quali si è inteso mantenere le misure protettive, tutti i produttori/esportatori interessati hanno offerto impegni in relazione alle esportazioni esportazione nella comunità di alcuni tipi di lamiere di ferro o di acciaio.

(30) La Commissione ritiene che i termini e condizioni condizuioni di questi impegni siano sufficienti ad eliminare gli effetti pregiudizievoli delle esportazioni in questione e a ripristinare una certa stabilità sul mercato comunitario delle lamiere di ferro o di acciaio, consentendo nello stesso tempo ai produttori/esportatori interessati di mantenere una quota del mercato comunitario. Sembra inoltre possibile esercitare un adeguato controllo dell'adempimento degli impegni.

Inoltre la Commissione fa presente che, in caso di violazione di questi impegni, essa può applicare immediatamente dazi provvisori a norma dell'articolo 10, paragrafo 6 della decisione n. 2424/88/CECA e, in un secondo tempo, dazi definitivi sulla base dei fatti accertati nel corso della presente inchiesta, senza dover procedere a ulteriori accertamenti in merito al dumping e al relativo pregiudizio.

Previa consultazione, la Commissione ritiene pertanto che gli impegni offerti dai produttori/esportatori in oggetto siano accettabili e che l'inchiesta nei confronti di queste società possa concludersi senza ricorrere all'imposizione di dazi definitivi.

H. DAZIO

(31) Per quanto riguarda le società che non hanno cooperato, né hanno inviato altre comunicazioni alla Commissione, per le conclusioni finali ci si è basati sui dati disponibili, a norma dell'articolo 7,paragrafo 7, lettera b) della decisione n. 2424/88/CECA. La Commissione ritiene che i fatti più attendibili siano quelli accertati nel corso dell'inchiesta e che, per evitare possibili elusioni, si debba imporre un dazio definitivo di 44 ecu per tonnellata (vedi paragrafo 27) sulle importazioni dei prodotti in oggetto originari della Repubblica di Slovenia e delle Repubbliche iugoslave di Macedonia, Montenegro e Serbia, esportati da società che non hanno offerto impegni in merito.

(32) L'articolo 1 della decisione n. 2131/88/CECA riguardante l'importo del dazio definitivo deve essere modificato in conseguenza.

(33) Il denunziante è stato informato dei fatti e delle principali considerazioni in base alle quali la Commissione intende concludere il procedimento di riesame.

I. TERMINE

(34) Dall'inchiesta della Commissione risulta che i prodotti in oggetto non sono quelli fabbricati ed esportati nella Comunità dalla Repubblica di Croazia e dalla Repubblica di Bosnia Erzegovina. Si ritiene pertanto che il procedimento relativo a questi paesi possa concludersi senza imposizione di misure difensive.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 1 della decisione n. 2131/88/CECA è sostituito dal seguente:

« *Articolo 1*

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza superiore a 500 mm, di spessore uguale o superiore a 3 mm, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, contenenti in peso meno dello 0,6 % di carbonio, corrispondenti ai codici NC: ex 7208 32 10, ex 7208 32 30, ex 7208 32 51, ex 7208 32 59, ex 7208 32 91, ex 7208 32 99, ex 7208 33 10, ex 7208 33 91, ex 7208 33 99, ex 7208 34 10, ex 7208 34 90, ex 7208 42 10, ex 7208 42 30, ex 7208 42 51, ex 7208 42 59, ex 7208 42 91, ex 7208 42 99, ex 7208 43 10, ex 7208 43 91, ex 7208 43 99, ex 7208 44 10, ex 7208 44 90, ex 7211 12 10, ex 7211 19 10, ex 7211 22 10 ed ex 7211 29 10 originari della Repubblica di slovenia (codice addizionale Taric: 8684) e delle Repubbliche iugoslave di Macedonia (codice addizionale Taric: 8683), Montenegro (codice addizionale Taric: 8682) e Serbia (codice addizionale Taric: 8681).

2. L'importo del dazio è pari a 44 ecu per 1 000 kg.

3. Salvo il disposto del paragrafo 1, il dazio non si applica ai tipi di lamiere:

— prodotti da Zelezarna Jesenice, Jesenice, (codice addizionale Taric : 8680)

— prodotti da Rudnici i Zelezarnica Skopje, Skopje, (codice addizionale Taric : 8679)

— prodotti da Metalurski Kombinat Smederevo, Smederevo (codice addizionale Taric : 8678)

4. Gli impegni offerti dalle società di cui al paragrafo 3 sono accettati ed è chiusa l'inchiesta nei confronti della medesime società.

5. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali. »

Articolo 2

È chiuso il procedimento relativo alle importazioni di alcuni tipi di lamiere, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica di Croazia e della Repubblica di Bosnia Erzegovina.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente